

(N. 1719)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(MARAZZA)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1951

Istituzione di un « Fondo adeguamento pensioni » per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento di pensione degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, disciplinato dal regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, in quanto basato sulla capitalizzazione dei contributi riferiti alle vecchie paghe, non è più in rapporto alle attuali retribuzioni del personale in servizio e, comunque, esso è insufficiente a soddisfare i più elementari bisogni dei pensionati della categoria.

La necessità e l'urgenza di apportare un apprezzabile aumento alle pensioni in atto e a

quelle di prossima liquidazione, col minore possibile aggravio contributivo, ha indotto il Ministero del lavoro ad adottare una soluzione temporanea del problema mediante la istituzione di un « Fondo di adeguamento pensioni », in sostituzione dei fondi di integrazione delle assicurazioni sociali e di solidarietà sociale, allo scopo di maggiorare le pensioni risultanti dalla capitalizzazione dei contributi versati per l'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia del personale esattoriale.

I nuovi trattamenti complessivi di pensione sono stati determinati limitatamente al periodo

1° gennaio 1950 - 31 dicembre 1955, e ciò nella considerazione che, in prosieguo di tempo, il maggior gettito dei contributi sulle attuali retribuzioni rivalutate determinerà l'aumento automatico delle pensioni base, con conseguente graduale ristabilimento del rapporto tra retribuzioni e pensioni.

Il contributo da versare al costituendo « Fondo adeguamento pensioni » comprende le aliquote finora dovute ai suddetti fondi mutualistici dell'assicurazione generale obbligatoria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, più una maggiorazione non molto rilevante delle aliquote stesse.

Passando all'esame delle singole disposizioni dello schema, è da porre in rilievo quanto appresso.

Con l'articolo 1 si dispone la istituzione del « Fondo adeguamento pensioni » che, con effetto dal 1° gennaio 1950, assorbe e sostituisce, sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, i precedenti trattamenti di integrazione e di contingenza a favore dei pensionati della categoria, compresa la indennità di caropane. Con il medesimo articolo si stabilisce, inoltre, che il « Fondo adeguamento pensioni » è gestito dagli stessi organi e con le stesse modalità del corrispondente fondo di previdenza e che esso subentra nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'articolo 2 fissa la misura del contributo dovuto al predetto « Fondo adeguamento » nel 3,80 per cento dell'intera retribuzione corrisposta al personale, di cui il 2,65 per cento a carico del datore di lavoro e l'1,15 per cento a carico del lavoratore.

In effetti l'onere contributivo è assai minore, tenuto conto che tale contributo comprende anche la quota non più dovuta ai fondi di integrazione e di solidarietà sociale dell'assicurazione obbligatoria, pari, nel complesso, al 2,43 per cento dell'intera retribuzione considerata nel suo valore medio; pertanto il maggiore onere si riduce all'1,37 per cento di cui lo 0,89 per cento a carico dei datori di lavoro e lo 0,48 per cento a carico dei lavoratori.

Il contributo, al pari delle prestazioni di pensione, è stabilito per un periodo di soli sei anni a decorrere dal 1° gennaio 1950, in quan-

to, dopo il 31 dicembre 1955, si prevede la possibilità di far luogo alla soppressione del « Fondo adeguamento pensioni », perchè si presume che, in tale periodo di tempo, l'ammontare delle pensioni abbia raggiunto il valore delle pensioni integrate a norma della presente legge per effetto del maggior periodo per il quale la contribuzione risulterà rapportata alle attuali retribuzioni rivalutate.

Al fine, poi, di assicurare il necessario equilibrio tecnico e finanziario tra prestazioni e contributi, è stata prevista la possibilità di modificare la misura del contributo nell'eventualità di notevoli variazioni di carattere collettivo che fossero apportate alle retribuzioni.

L'articolo 3 determina l'ammontare delle nuove pensioni, comprensive della integrazione, in una percentuale della retribuzione dell'ultimo anno. Tale percentuale è stabilita nel 35 per cento della retribuzione percepita dall'interessato negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1950 e in misura crescente fino al 40 per cento per quelle decorrenti dal 1° gennaio degli anni successivi, fino al 1955.

Se non vi fosse stata svalutazione monetaria, una pensione liquidata dal normale Fondo esattoriale ad un iscritto con 30 anni di anzianità sarebbe stata pari al 40,88 per cento dell'ultima retribuzione.

Attualmente questa percentuale è invece scesa a circa il 6 per cento e raggiunge un massimo di circa il 20 per cento con le integrazioni di legge, mentre una percentuale più elevata raggiungono le pensioni liquidate per anzianità molto inferiori, per effetto del versamento dei maggiori contributi negli ultimi anni.

La disposizione in esame consente pertanto di evitare tali discordanze e di attuare un aumento graduale che consentirà nel 1955 una quasi totale rivalutazione delle pensioni (40 per cento contro il 40,88 per cento).

L'articolo 4 stabilisce l'ammontare delle nuove pensioni per il personale già iscritto al Fondo che, alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva più di 50 anni di età e che optò, a norma dell'articolo 36 del regolamento stesso, per le prestazioni preceden-

temente in atto, in base al regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528.

Le nuove pensioni, a favore di tale gruppo di iscritti, sono aumentate in maniera del tutto analoga a quanto disposto nell'articolo precedente; solo le percentuali di aumento sono leggermente maggiori in considerazione del fatto che, per il personale di cui trattasi, è versato un contributo previdenziale più alto.

L'articolo 5 disciplina il trattamento riservato a quelli iscritti che, cessati dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, esercitino la facoltà di continuare volontariamente l'assicurazione fino al raggiungimento del diritto stesso.

Essi sono tenuti a versare, a proprio carico, l'intero contributo dovuto al Fondo adeguamento pensioni di cui alla presente legge e beneficiano di una pensione calcolata, a norma dell'articolo 3, sulla retribuzione percepita negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

L'articolo 6 determina che le pensioni di vecchiaia e di invalidità liquidate a norma degli articoli precedenti non potranno essere rispettivamente inferiori a lire 120.000 e 108 mila annue e ciò per garantire, in ogni caso, un minimo apprezzabile.

L'articolo 7 stabilisce che le pensioni ai superstiti, maturate dopo il 1° gennaio 1950, sono liquidate in base alle percentuali di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

L'articolo 8 stabilisce il nuovo ammontare delle pensioni di invalidità e di vecchiaia liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950. Le pensioni di vecchiaia, variabili attualmente da un valore inferiore alle lire 2.999 annue ad un massimo di lire 79.999 (cui vanno aggiunte le integrazioni di legge e il caropane) passano, col nuovo provvedimento, da un minimo di lire 120.000 ad un massimo di lire 210 mila (cui va aggiunta la sola indennità di caropane). Quelle di invalidità, integrate rispettivamente come le precedenti, variabili da meno di lire 2.999 a lire 39.999, passano da un minimo di lire 108.000 ad un massimo di lire 156.000.

Sulle pensioni, aumentate come sopra, si procede, analogamente a quanto disposto dall'articolo 7, al calcolo di quelle per i superstiti

il cui trattamento deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, applicando al corrispondente trattamento diretto, maggiorato a norma dell'articolo in esame, le percentuali previste dall'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

L'articolo 9 stabilisce che la differenza fra le pensioni maggiorate a norma della presente legge e le pensioni base è posta a carico dello istituendo « Fondo adeguamento pensioni ».

L'articolo 10 dispone che alle pensioni, integrate a norma dei precedenti articoli, si aggiunge l'indennità di caropane che è corrisposta ugualmente a carico del Fondo speciale di integrazione.

L'articolo 11 stabilisce che, nel caso di morte dell'iscritto prima che sia maturato il diritto alla pensione di reversibilità o nel caso di cessazione dal servizio senza che sia maturato il diritto a pensione o di sospensione, dopo averla iniziata, della continuazione volontaria dell'assicurazione, le indennità e i rimborsi spettanti agli interessati devono intendersi calcolati in base all'ammontare dei contributi assegnati alle assicurazioni delle pensioni dirette e di famiglia e ciò per chiarire che, nel calcolo preindicated, non sono compresi i nuovi contributi dovuti al « Fondo adeguamento pensioni ».

L'articolo 12 porta da due a tre il numero dei rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette in seno al Comitato amministratore del Fondo di previdenza.

Ciò si è ritenuto opportuno per bilanciare equamente il numero di tali rappresentanti con quello dei datori di lavoro i quali, a norma delle vigenti disposizioni, sono tre (due per gli esattori e ricevitori delle imposte dirette e tesorerie comunali e uno per le casse di risparmio).

L'articolo 13 aggiunge un comma all'articolo 34 del regolamento approvato col regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, specificando che la pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Tale aggiunta, conforme a quanto già disposto per l'assicurazione generale obbligatoria, si è resa necessaria per evitare la possibilità di equivoci in relazione al 1° comma del

citato articolo 34 del regio decreto n. 1021, che dispone la decorrenza della pensione in genere dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio, e trova il suo intrinseco fondamento nella necessità di aver pronta notizia dei nuovi casi di invalidità ai fini dei relativi accertamenti.

L'articolo 14 specifica, allo scopo di eliminare dubbi interpretativi, che il regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, concernente le norme fondamentali per il funzionamento del normale Fondo di previdenza, non deve intendersi abrogato se non nelle parti incompatibili con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un « Fondo adeguamento pensioni » per provvedere alla corresponsione di assegni integrativi ai titolari di pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971.

Per la gestione del « Fondo adeguamento pensioni » valgono le norme vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.

Limitatamente alla gestione relativa al personale esattoriale, il « Fondo adeguamento pensioni », sia per quanto riguarda le prestazioni, sia per quanto si riferisce ai contributi, assorbe e sostituisce, con effetto dal 1° gennaio 1950, i trattamenti previsti dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 177, e successive modificazioni ed estensioni, dal decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e dalla legge 14 giugno 1949, n. 322 e successive modifiche, nonché il trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e successive modifiche ed aggiunte. Il Fondo stesso subentra nelle attività, passività, oneri e diritti del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

Art. 2.

Il contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » di cui al precedente articolo è stabilito, per il periodo dal 1° gennaio 1950 al 31 di-

cembre 1955, nella misura del 3,80 per cento dell'intera retribuzione soggetta a contributo, corrisposta al personale. Esso è per il 2,65 per cento a carico del datore di lavoro e per l'1,15 per cento a carico del lavoratore e deve essere versato, in aggiunta al contributo assegnato all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia, con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 7 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Entro il termine del 31 dicembre 1955, la misura del contributo dovuto al « Fondo adeguamento pensioni » sarà variata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro, qualora alle retribuzioni soggette a contributo siano apportate variazioni di carattere collettivo superiori nel complesso al 25 per cento della retribuzione in vigore alla data del 1° gennaio 1950.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, riguardanti la liquidazione della pensione a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, a decorrere dal 1° gennaio 1950 il trattamento complessivo liquidato o da liquidare agli aventi diritto è commisurato ad una percentuale della retribuzione soggetta a contributo percepita dall'iscritto negli ultimi dodici mesi di effettivo servizio e per la quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

Detta percentuale è stabilita nella seguente misura:

35%	per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950
36%	» » » » » » » » 1951
37%	» » » » » » » » 1952
38%	» » » » » » » » 1953
39%	» » » » » » » » 1954
40%	» » » » » » » » 1955

Art. 4.

Per il personale di cui agli articoli 36 e 37 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che ha

optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con il regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le percentuali di cui all'articolo 3 sono sostituite dalle seguenti:

40%	per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1950
41%	» » » » » » » » 1951
42%	» » » » » » » » 1952
43%	» » » » » » » » 1953
44%	» » » » » » » » 1954
45%	» » » » » » » » 1955

Art. 5.

Gli iscritti, cessati dal servizio, che continuano volontariamente l'assicurazione al Fondo ai sensi dell'articolo 25 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono tenuti a versare a proprio carico l'intero contributo al « Fondo adeguamento pensioni », di cui al precedente articolo 2. Agli stessi è liquidata, al raggiungimento del diritto, una pensione calcolata a norma dell'articolo 3 sulla retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivo ed in base alla quale è stato versato il contributo per il Fondo di previdenza.

n. 1021, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è determinato con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950 nella misura risultante dalla seguente tabella:

Classe di importo della pensione base annua	Pensione annua	
	di vecchiaia	di invalidità
Fino a lire 2.999	120.000	108.000
Da lire 3.000 a lire 5.999 . .	132.000	114.000
Da lire 6.000 a lire 8.999 . .	144.000	120.000
Da lire 9.000 a lire 11.999 . .	156.000	126.000
Da lire 12.000 a lire 14.999 . .	162.000	132.000
Da lire 15.000 a lire 17.999 . .	168.000	138.000
Da lire 18.000 a lire 21.999 . .	174.000	144.000
Da lire 22.000 a lire 29.999 . .	180.000	150.000
Da lire 30.000 a lire 39.999 . .	186.000	156.000
Da lire 40.000 a lire 49.999 . .	192.000	—
Da lire 50.000 a lire 59.999 . .	198.000	—
Da lire 60.000 a lire 69.999 . .	204.000	—
Da lire 70.000 a lire 79.999 . .	210.000	—

Art. 6.

Le pensioni liquidate in base agli articoli 3, 4 e 5 non potranno in ogni caso essere inferiori a lire 120.000 annue se liquidate per anzianità e a lire 108.000 annue se liquidate per invalidità.

Art. 7.

Per le pensioni ai superstiti, al trattamento spettante all'assicurato in base alle norme della presente legge, si applicano le percentuali di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Art. 8.

Il trattamento complessivo spettante ai titolari di pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1950 a norma del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937,

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti la cui pensione deriva da pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950 è determinato, con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1950, o dalla decorrenza della pensione, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percen-

tuali di cui all'articolo 18 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021.

Art. 9.

La differenza tra l'importo globale della pensione liquidata secondo le norme degli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 e la pensione base è posta a carico del « Fondo adeguamento pensioni ».

Art. 10.

Ai trattamenti complessivi spettanti in base agli articoli 3, 4, 5, 7 e 8 della presente legge va aggiunta l'indennità relativa al caropane, a norma del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni ed aggiunte, da prelevarsi dal « Fondo adeguamento pensioni » istituito in base al precedente articolo 1.

Art. 11.

Le indennità e i rimborsi di contributi di cui agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, sono sempre calcolati in

base all'ammontare dei soli contributi assegnati all'assicurazione delle pensioni dirette e di famiglia.

Art. 12.

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato speciale di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 304, è aumentato da due a tre.

Art. 13.

All'articolo 34 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è aggiunto il seguente comma:

« La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda ».

Art. 14.

Per tutto quanto non risulti modificato dalla presente legge, rimangono in vigore le norme del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modifiche.